



COMUNE DI GENOVA

Direzione Regolazione

ORDINANZA

ATTO N. ORM 928 DEL 31/07/2025

OGGETTO: **SALITA RAFFAELE GRANARA**

TEMPORANEA MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE E POSA DELLE DUE NUOVE CONDOTTE GAS IRETI.

IL DIRIGENTE

Premesso che la società NEOCOS S.r.l. ha presentato istanza PG 358797/2025 in data 21/07/2025 con la quale ha richiesto l'emissione del provvedimento di modifica della circolazione veicolare in un tratto della via Pieragostini nel territorio del Municipio VI Medio Ponente nell'ambito dei lavori di "Realizzazione e posa delle due nuove condotte gas Ireti";

Preso atto

- della nota trasmessa per le vie brevi, in data 29/07/2025 indicante le nuove date di intervento;
- della Consegna delle Aree di Cantiere, avente oggetto "Lavori relativi alla viabilità di sponda sinistra del Torrente Polcevera", rilasciata dalla Direzione di Area Infrastrutture ed Opere Pubbliche - Strade in data 28/07/2025;

Atteso che l'esecuzione dei lavori in esame comporterà un'occupazione della sede stradale tale da dover modificare la manovra di immissione sul Ponte di Cornigliano;

Considerato che le modifiche viarie in trattazione si rendono necessarie per consentire la sicurezza e la fluidità della circolazione veicolare e pedonale;

Valutato che, per la situazione sopra descritta, appare opportuno provvedere all'adozione di misure a carattere provvisorio, idonee a tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza delle lavorazioni;

Ritenuto opportuno

- istituire la limitazione temporanea della velocità massima a 30 km/h per tutte le

categorie di veicoli, in sostituzione del limite di velocità esistente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 142 comma 2 del vigente Codice della Strada, al fine di garantire condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, nonché di salvaguardare la pubblica incolumità;

- adottare le modifiche alla viabilità così come meglio previste nel piano di segnalamento temporaneo di cantiere facente parte del presente provvedimento;

Visto il Piano di segnalamento temporaneo presentato dall'impresa esecutrice dei lavori

Visti inoltre

- le valutazioni di polizia stradale espresso ai sensi della D.D.117.0.0.5/2013;
- Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada", artt. 5, 6 e 7;
- Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", art. 107;
- Statuto del Comune di Genova, approvato in ultima modifica con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 17 del 09.04.2024, art. 51 comma 10;
- Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare"

ORDINA

Per quanto sopra esposto, dalle **ore 07.00** del giorno **04/08/2025** alle ore **20.00** del giorno **29/08/2025** in **Salita Raffaele Granara**, sono stabilite le seguenti prescrizioni:

- Limite massimo di velocità di 30 km/h;
- obbligo fermarsi, in corrispondenza dell'apposita striscia di arresto, e di dare la precedenza (STOP), prima di inoltrarsi nell'area dell'intersezione con Ponte Cornigliano;
- in adiacenza all'area occupata è istituito un percorso pedonale fisicamente separato dalla carreggiata.

Come previsto dall'art. 21 del D. Lgs. 285/1992, il presente atto non costituisce titolo autorizzativo all'esecuzione di opere/depositi e apertura di cantieri stradali sulle strade e loro pertinenze, si attesta inoltre che in carenza di tale titolo l'ordinanza è inefficace.

Nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019.

All'impresa esecutrice è fatto obbligo di utilizzare personale che abbia ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019.

I soggetti indicati in premessa, restano responsabili del mantenimento in esercizio ed in perfetta efficienza dei tratti stradali e della prevista segnaletica stradale per tutta la durata dei lavori mantenendo sollevato ed indenne il Comune di Genova da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa e della esecuzione delle lavorazioni.

A lavori ultimati, ovvero in ogni caso ciò si rendesse necessario prima dell'ultimazione dei lavori, la riapertura al transito di tali tratti potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compresa la messa in opera della segnaletica stradale eventualmente rimossa od oscurata per effetto dei lavori.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla presentazione al Comune di Genova, da parte della ditta esecutrice dell'intervento ed entro e non oltre le 24 ore successive dall'inizio dei lavori, della relativa comunicazione.

Qualora non effettivamente accertata dal personale della Civica Amministrazione, la conclusione dei lavori ed il corretto ripristino dei luoghi, come sopra specificato, devono essere comunicati entro e non oltre le 24 ore successive.

Siano ottemperate tutte le prescrizioni disposte dalla Polizia Locale, indicate nel parere allegato al presente provvedimento, la quale potrà adottare ulteriori misure di regolazione stradale ritenute necessarie.

MANDA

All'impresa esecutrice, rendere noto al pubblico mediante l'installazione della prescritta segnaletica stradale, come dettagliata nel piano di segnalamento allegato, nei tempi e modi previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002, nonché al ripristino della stessa a cessate esigenze, con regolamentazione per tempo vigente prima dell'adozione del presente provvedimento;

alla Direzione Corpo di Polizia Locale per la verifica della corretta applicazione della presente ordinanza

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Varno Maccari


Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.



Ponte Cornigliano - Via Pieragostini

Realizzazione di attraversamento definitivo superiore della linea RFI "Ex Sommergibile" con due condotte di gas DN600 in acciaio in guaina DN700 da posarsi sulla nuova copertura ferroviaria in corso di realizzazione, in sostituzione della condotta provvisoria DN800 in acciaio in guaina DN900 attualmente insistente sul Ponte Pieragostini

VIABILITA' DI CANTIERE



STATO DI FATTO

